

TeamSystem Review

Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DCB Pesaro

n. 170

IN QUESTO NUMERO

Pag	Sommario
1	Dichiarazione annuale IVA autonoma anche se a debito
1	Amministratore e socio lavoratore - doppia iscrizione Inps se l'attività lavorativa è prevalente
2	Compensi amministratori – la Cassazione ne riconosce la deducibilità e conferma la insindacabilità degli importi da parte del fisco
3	Operazioni intracomunitarie – archivio “Vies”
3	Compensazioni – i limiti in presenza di debiti per ruoli scaduti superiori a 1.500 euro
4	Abuso del diritto – appello alla cautela
6	Focus 5 Lavoro autonomo: amm.to fabbricati, incassi/pagamenti, riaddebito spese, spese alberghiere sostenute dal cliente
13	Focus 6 Comunicazione operazioni con paesi black-list: chiarimenti
17	Focus 7 Comunicazione operazioni IVA rilevanti
21	Focus 8 Dichiarazione IVA 2011: esemplificazioni
28	Scadenze Marzo 2011

TeamCommunity

La comunità con il Cliente al centro

Entra nella TeamCommunity:

Un servizio gratuito per professionisti e aziende!

Tutte le novità per la tua attività ed un mondo di Vantaggi!

Iscriviti su: www.teamcommunity.it

ARCHIVIA Plus per Studi Commerciali

ARCHIVIA Plus per Studi Commerciali

Archiviazione e conservazione sostitutiva documenti fiscali

Archivia Plus è il software per la conservazione sostitutiva che consente la gestione dell'archivio informatico. Offre la possibilità di inserire in un unico contenitore, opportunamente organizzato, una molteplicità di file di vari formati e di varia natura in grado di rappresentare in maniera completa e inoppugnabile ogni documento emesso, ricevuto, inviato o prodotto.

Archivia Plus nello Studio commerciale

All'interno dello Studio, Archivia Plus aiuta ad affrontare e migliorare la gestione di diverse problematiche operative, dalla produzione dei documenti fiscali fino alla conservazione informatica delle fatture dei clienti:

- conservazione delle stampe fiscali, conformemente alle normative in vigore, grazie al modulo Firm@
- conservazione delle dichiarazioni e delle ricevute di trasmissione
- scansione massiva degli allegati cartacei, grazie al modulo ArchiScan
- conservazione delle ricevute Entratel, grazie al nuovo modulo ArchiTel
- archivio bozze per proteggere i file e consolidare i documenti
- protocollo, notifica e fascicolazione documenti inviati e ricevuti
- fascicolo ditte
- conservazione documenti contabili registrati

www.teamsystem.com

TeamSystem

the way ahead for your business

TeamSystem
Review

Periodico di informazione fiscale

Editrice TeamSystem S.p.A.
Sede: Via Yuri Gagarin, 205 - 61122 Pesaro
Direttore Responsabile: Anna Maria Della Fera
Reg. Trib. Pesaro n° 426/96


Redazione:

Fabio Bertuccioli, Marco Manganiello,
Domenico Petrucci, Paolo Pieri, Roberto Ranocchi

S.E. o O.

Riproduzione
vietata

Stampa: Bieffe - Recanati (MC)



DICHIARAZIONE ANNUALE IVA AUTONOMA ANCHE SE A DEBITO

Agenzia Entrate
Circ. 25.01.2011
n. 1/E

La dichiarazione annuale IVA per il 2009 che si chiudeva con un credito d'imposta poteva essere sganciata da UNICO e presentata in modo autonomo a partire dal 1° febbraio 2010: la novità era funzionale alla possibilità, introdotta dal D.L. 78/09, di anticipare l'uso in compensazione orizzontale dei crediti IVA per importi superiori a 10 mila euro a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione annuale.

Con la circolare indicata a margine l'Agenzia delle Entrate consente la presentazione autonoma anche delle dichiarazioni annuali IVA per il 2010 che si chiudono con un debito d'imposta.

La novità permette a tutti i soggetti IVA di anticipare la presentazione della dichiarazione annuale IVA per il 2010 entro il prossimo 28 febbraio ed essere così esonerati dall'obbligo di presentazione della comunicazione dei dati IVA.

La semplificazione comporta, tuttavia, una penalizzazione per i contribuenti con saldo IVA a debito: il relativo pagamento dovrà, infatti, essere effettuato entro il prossimo 16 marzo, in unica soluzione o rateizzando le somme dovute, senza poter beneficiare dei più ampi termini previsti per i versamenti delle imposte provenienti da UNICO. La rateizzazione comporta una maggiorazione dello 0,33% mensile dell'importo di ciascuna rata successiva alla prima.

AMMINISTRATORE E SOCIO LAVORATORE - DOPPIA ISCRIZIONE INPS SE L'ATTIVITA' LAVORATIVA E' PREVALENTE

Nel Sommario del n. 164-165 di questa rivista abbiamo dato notizia della conclusione della annosa questione della doppia iscrizione INPS (sia alla gestione separata che a quella IVS) richiesta al socio amministratore che svolge anche attività lavorativa nell'ambito della società.

Com'è noto, una norma di interpretazione autentica (articolo 12, comma 11 del D.L. 78/2010 – Manovra correttiva) ha ufficializzato l'obbligo della doppia iscrizione, a nulla rilevando il recente contrario parere espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 3240/2010 (cfr. Sommario del n. 160 di questa rivista). Vale la pena sottolineare come la qualificazione di "interpretativa" attribuita alla norma in questione comporta che l'obbligo di doppia iscrizione non incide solo sulle eventuali future controversie, ma si applicherà anche alle posizioni previdenziali del passato.

Per la migliore definizione della complessa questione si richiama il messaggio INPS n. 14905 del 14 gennaio 1999 con il quale l'Istituto ha precisato, e successivamente più volte confermato, che *"in assenza di prevalenza dell'attività lavorativa in ambito societario da parte del socio che percepisce compensi per la carica di amministratore, fermo restando l'obbligo di iscrizione alla gestione separata, è possibile evitare l'iscrizione alla gestione IVS commercianti o artigiani"*.

Alla luce di tutto quanto sopra sono opportune e rilevanti due annotazioni:

- la prima concerne il significato da attribuire al termine **"prevalenza dell'attività lavorativa in ambito societario"**, infatti, secondo la citata



sentenza n. 3240/2010 della Corte di Cassazione, questa va riferita alla preminenza del lavoro del socio rispetto al lavoro prestato da altri soggetti all'interno della società e non, come fin qui interpretato, alla preminenza del lavoro svolto dal socio all'interno della società rispetto ad altre attività di lavoro autonome svolte dallo stesso soggetto; ne consegue che il socio che percepisce compensi per l'attività di amministratore e svolge contemporaneamente attività lavorativa all'interno della società con carattere di prevalenza rispetto all'attività di altri soggetti (dipendenti, altri soci...) resta obbligato alla iscrizione sia alla gestione separata che a quella IVS;

- la seconda è che la valutazione dell'obbligo in questione deve necessariamente tenere conto del fatto che per l'amministratore iscritto ad una gestione previdenziale obbligatoria (nel nostro caso "gestione IVS commercianti) il contributo alla gestione separata è dovuto applicando l'aliquota del 17% anziché quella ordinaria del 26,72%.

COMPENSI AMMINISTRATORI – LA CASSAZIONE NE RICONOSCE LA DEDUCIBILITA' E CONFERMA LA INSINDACABILITA' DEGLI IMPORTI DA PARTE DEL FISCO

Corte di
Cassazione

Sent. n. 24957

La Corte di Cassazione ha finalmente superato ogni incertezza (cfr Sommario dei nn. 166 e 167 di questa rivista) e con la sentenza indicata a margine riconosce la piena deducibilità dei compensi corrisposti agli amministratori, sia di società di persone che di società di capitali.

Restano, ovviamente confermati i requisiti generali per la deducibilità dei compensi in questione:

- è richiesta una specifica **delibera assembleare** (artt. 2364 e 2389 del Codice Civile) – si ritiene da assumere all'inizio dell'esercizio per il quale è previsto il compenso (ma non mancano orientamenti interpretativi che attribuiscono valenza esclusivamente civilistica e non fiscale alla norma in questione, considerato che l'art. 95, comma 5 del TUIR nulla dice sull'argomento);
- applicazione del **principio di cassa** – la deduzione in capo alla società può avvenire esclusivamente nell'esercizio in cui i compensi sono materialmente pagati;
- si applica il **principio di inerenza** - la deducibilità del compenso presuppone la sua riferibilità all'attività d'impresa.

Implicito nel principio di inerenza, a parere dell'Amministrazione finanziaria, il potere di sindacare la congruità dei compensi.

Al contrario, a parere della Suprema Corte tale sindacabilità non è consentita dalle norme in vigore, mancando nell'articolo 95, comma 5 del TUIR il riferimento (contenuto nella corrispondente norma del Dpr 597/73) alla deduzione dei compensi in esame *"nei limiti delle misure correnti per gli amministratori non soci"*.

In pratica, secondo la Cassazione, una volta stabilita l'inerenza, cioè la "qualità" della prestazione, la "quantità" non può essere messa in discussione essendo rimessa alla libera determinazione delle parti (artt. 2364 e 2389 del Codice Civile).

Ne consegue che il sindacato di congruità può essere esercitato dal Fisco solo in presenza di arbitraggio fiscale e ciò quando sia dimostrabile che l'ammontare del compenso sia funzionale ad un risparmio di imposta per la



società: ipotesi del tutto improbabile ove si consideri che l'aliquota dell'IRES (27,5%) applicabile ai redditi della società risulterà sicuramente inferiore a quella IRPEF + addizionali applicabile al reddito degli amministratori

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE – ARCHIVIO “VIES”

Agenzia Entrate

Comunicato
stampa
25.01.2011

Con il comunicato stampa indicato a margine l'Agenzia delle Entrate, evidentemente sommersa da una inattesa marea di domande di inserimento nell'archivio “VIES” (*VAT Information Exchange System*), precisa che solo i contribuenti che intendono eseguire operazioni intracomunitarie devono presentare all'Agenzia delle Entrate la domanda per dichiarare la volontà di operare con l'estero.

L'Agenzia conferma, inoltre, che **la domanda**, oltre che a qualunque Ufficio locale **può essere presentata con invio di lettera raccomandata** contenente una copia fotostatica di un documento di identità.

La stessa Agenzia precisa, infine che, chi ha presentato una richiesta immotivata, in assenza di reale volontà o necessità di scambi con operatori di altri paesi della Comunità europea, può presentare, con le stesse modalità una nuova istanza per non essere incluso nell'elenco (l'istanza di cancellazione deve essere presentata allo stesso Ufficio a cui è stata presentata la domanda di iscrizione).

Si evidenzia, peraltro, che l'inserimento nell'archivio Vies comporta il monitoraggio

specifico della posizione da parte dell'Agenzia: ove inutilmente effettuato, potrebbe

depotenziare l'efficacia dello strumento per il contrasto delle frodi intracomunitarie, cui è specificamente finalizzato.

Pur comprendendo le cautele proposte dall'Agenzia è necessario sottolineare come il mancato inserimento nell'archivio VIES comporta la sospensione della soggettività attiva e passiva del contribuente non iscritto nell'archivio informatico con conseguenze tutte da valutare: infatti, in caso di acquisto in altro paese comunitario da parte di un operatore italiano non iscritto al VIES, lo stesso verrebbe considerato alla stregua di un “privato” acquirente, con obbligo per il fornitore estero di applicare l'IVA estera, inoltre risulterà in ogni caso dovuta l'IVA italiana con il meccanismo del “reverse charge”; infine, configurandosi il caso di omessa comunicazione, risulterebbe applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro prevista dall'art. 11 del D.Lgs. 471/1997.

Con altro comunicato di ieri, 1° febbraio 2011, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che è disponibile, sul proprio sito internet (www.agenziaentrate.it), la funzione di **consultazione dell'elenco** delle partite IVA dei contribuenti già in possesso, allo scorso 30 gennaio, dei requisiti minimi necessari all'inclusione nell'**archivio dei soggetti autorizzati** ad effettuare operazioni intracomunitarie.

COMPENSAZIONI - I LIMITI IN PRESENZA DI DEBITI PER RUOLI SCADUTI SUPERIORI A 1.500 EURO

Agenzia Entrate

Comunicato
stampa
14.01.2011

Dal 1° gennaio 2011 non sono ammesse le compensazioni di debiti e crediti per tributi erariali (*in primis* IRES, IRPEF, IVA, *) in F24 in presenza di debiti per ruoli scaduti (per le stesse imposte) di importo superiore a 1.500 euro, come previsto dall'art. 1, comma 31 del D.L. 78/2010. Il divieto è accompagnato da una sanzione pari al 50% dell'importo indebitamente compensato.

Con la comunicazione indicata a margine l'Agenzia delle Entrate ha precisato l'effettiva operatività della disposizione in questione, nelle more della pubblicazione dello specifico decreto attuativo previsto dal D.L. 78/2010.

Sulla scorta delle istruzioni fornite dall'Agenzia il divieto di compensazione in



oggetto produrrà effetti diversi a seconda che la compensazione avvenga prima o dopo la pubblicazione del decreto di cui sopra:

- nel periodo che va dal 1° gennaio 2011 alla data di pubblicazione del decreto la compensazione in F24 è consentita, senza applicazione di sanzioni, a condizione che il contribuente mantenga inutilizzata una quota di credito almeno pari al debito iscritto a ruolo (di importo superiore a 1.500 euro); quindi in presenza di un credito di 10.000 euro e di un ruolo scaduto di 3.000 euro il contribuente potrà utilizzare in compensazione, senza applicazione di sanzioni, la somma di 7.000 euro;
- dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto (attesa entro il mese di febbraio 2011) chi dispone di un credito sufficientemente capiente potrà usarlo in compensazione solo dopo avere onorato l'eventuale ruolo scaduto (anche all'interno dello stesso F24); in pratica, in presenza di un credito di 10.000 euro, di debiti per 7.000 euro e di un ruolo scaduto per 6.000 euro sarà possibile procedere alla compensazione nello stesso F24 dell'intero debito iscritto a ruolo e di 4.000 euro degli altri debiti per imposte.

Nel corso di "Telefisco" l'Agenzia ha fornito ulteriori chiarimenti, in particolare:

- rientrano nel "blocco" anche i debiti per ruoli scaduti prima del 2011;
- entrano a costituire il limite di 1.500 euro, oltre alle imposte, gli interessi, le sanzioni, gli aggi e le altre spese collegate al ruolo sostenute dall'agente della riscossione.

* Per quanto riguarda l'**IRAP** (ma i dubbi riguardano anche le addizionali comunali e regionali), imposta qualificata come "regionale", ma considerata "erariale" in alcune sentenze della Corte Costituzionale, l'Agenzia, al momento non ha chiarito se la stessa rientri o meno nell'ambito di applicazione delle limitazioni in argomento.

ABUSO DEL DIRITTO – APPELLO ALLA CAUTELA

Corte di
Cassazione

Sent. 21.1.2011
n. 1372

A lungo si è discusso in passato sulla sanzionabilità dei comportamenti elusivi che i contribuenti pongono in essere per limitare il carico fiscale, soprattutto in caso di operazioni di ristrutturazione societaria.

Il contrasto all'elusione, negli ultimi tempi, si è avvalso in larga misura del nuovo istituto che va sotto il nome di "abuso del diritto"; in pratica non è consentito al contribuente "...trarre indebiti vantaggi fiscali dall'utilizzo distorto di strumenti giuridici idonei a procurare un vantaggio fiscale in difetto di ragioni economicamente apprezzabili". Posta in questi termini la questione appare sufficientemente chiara, ma nel tempo giudici e Fisco hanno perso di vista la differenza fra legittimo risparmio d'imposta e pratica esclusivamente elusiva: il Fisco, infatti, è giunto a contestare (con il favore dei giudici) qualunque scelta imprenditoriale che comporti un risparmio di imposta: in concreto, in presenza di percorsi diversi per raggiungere un certo risultato economico il contribuente può avere la certezza di non incorrere nei rigori dell'abuso del diritto solo se la soluzione scelta è anche quella più onerosa sotto il profilo fiscale..

Con la sentenza indicata a margine la Corte di Cassazione rivolge un chiaro invito alla cautela, stabilendo in primo luogo che compete al Fisco spiegare, anche nell'atto impositivo, perché la forma giuridica utilizzata avrebbe un carattere anomalo rispetto all'obiettivo che si intende perseguire; mentre resta a carico del contribuente la dimostrazione che il percorso scelto è dettato da precise motivazioni economiche e non dal solo intento di conseguire un indebito risparmio d'imposta.

Anche posto in questi termini il problema dell'abuso del diritto sembra lontano dal garantire quella certezza delle regole che è condizione imprescindibile per il



normale esercizio delle attività economiche. E' quindi necessario che il legislatore intervenga sulla materia con specifiche disposizioni che ne chiariscano la fattispecie e, quindi, ne delimitino la portata. Le richieste in tal senso provengono, oltre che dal mondo delle imprese, anche dagli accertatori, spesso incerti sul da farsi, ma preoccupati di vedersi addebitare responsabilità erariali in caso di mancata contestazione di abusi.

LAVORO AUTONOMO: AMM.TO FABBRICATI, INCASSI/PAGAMENTI, RIADDEBITO SPESE, SPESE ALBERGHIERE SOSTENUTE DAL CLIENTE

Agenzia Entrate
Circ. 23.06.2010
n. 38/E

L'Agenzia delle Entrate, nel corso del 2010, ha fornito risposte ad alcuni aspetti problematici relativi alla determinazione del reddito di lavoro autonomo. Nel Focus si commentano tali risposte evidenziandone il riflesso sul **PDC TeamSystem**.



Focus

5

COMUNICAZIONE OPERAZIONI CON PAESI BLACK-LIST: CHIARIMENTI

Agenzia Entrate
Circ. 28.01.2011
n. 2/E

Anche questa volta l'Agenzia delle Entrate interviene al fotofinish (qualche giorno prima della scadenza di fine gennaio) per fornire ulteriori chiarimenti in merito al nuovo obbligo di comunicazione delle operazioni intercorse tra soggetti passivi IVA e soggetti residenti o domiciliati in paesi a fiscalità privilegiata, emanando la Circolare n. 2/E del 28 gennaio 2011.



Focus

6

COMUNICAZIONE OPERAZIONI IVA RILEVANTI

Agenzia Entrate
Prov. 22.12.10

A decorrere **dal 2010** il legislatore (art. 21, DL 78/2010) ha posto a carico degli operatori economici (soggetti passivi IVA) un **nuovo obbligo comunicativo** avente ad oggetto le **operazioni** effettuate ritenute "rilevanti" ai fini IVA; il Focus, in sintesi, analizza tale l'adempimento.



Focus

7

DICHIARAZIONE IVA 2011 – ESEMPLIFICAZIONI

La dichiarazione IVA per l'anno 2010 (IVA 2011) non presenta delle novità "epocali", ma accoglie le varie novità che si sono succedute nel corso del 2010. In particolare, la novità più consistente riguarda la nuova territorialità delle prestazioni di servizi.

Il Focus analizza i principali riflessi operativi attraverso una serie di esemplificazioni.



Focus

8

**5****Focus****LAVORO AUTONOMO: AMM.TO FABBRICATI,
INCASSI/PAGAMENTI, RIADDEBITO SPESE, SPESE
ALBERGHIERE SOSTENUTE DAL CLIENTE**

Rif.: Circ. Ag. Entrate del 23.06.2010 n. 38/E

IMPOSTE DIRETTE

L'Agenzia delle Entrate, nel corso del 2010, ha fornito risposte ad alcuni aspetti problematici relativi alla determinazione del reddito di lavoro autonomo. Di seguito si commentano tali risposte evidenziandone il riflesso sul **PDC TeamSystem**.

1) AMMORTAMENTO FABBRICATI

Per i professionisti la deducibilità dell'ammortamento del fabbricato utilizzato come ufficio, dipende dalla data di acquisto del fabbricato.

Sono ammortizzabili solo i fabbricati acquistati:

- Ante 15.6.1990
- Triennio 2007/2009; quindi, gli immobili acquistati nel corso del 2010, non possono essere ammortizzati.

Il conto del PDC Teamsystem da utilizzare per rilevare il fabbricato ammortizzabile è:

06 05 025 FABBRICATO USO UFFICIO ACQUISTATO ANTE 15.06.1990 E NEL TRIENNIO 2007-2009 - PROFESSIONISTI

L'importo da ammortizzare, in mancanza di separato acquisto del suolo, è pari all'80% del valore complessivo del fabbricato.

La percentuale di ammortamento è del 3% ma, per il triennio 2007/2009, è stato pari all'1% (ridotto ad 1/3). Ciò significa che dall'anno 2010 la percentuale di ammortamento è del 3%.

Si precisa, che in caso di cessione di immobile ammortizzato, occorre rilevare l'eventuale minusvalenza o plusvalenza.

Il fabbricato non ammortizzabile viene rilevato nel conto:

06 05 010 FABBRICATI CIVILI

2) DATA DI INCASSO/PAGAMENTO

Il "principio di cassa" richiede che si conosca in modo preciso il momento in cui si intende percepito il compenso e quello in cui si intende sostenuto il costo (principio di cassa). Poiché gli incassi e i pagamenti vengono effettuati, sempre più, con strumenti di pagamento differenti dal contante, che presentano diverse "date" (data disponibile, valuta, ecc.) occorre individuare quale di queste è rilevante al fine dell'individuazione del periodo di riferimento in cui imputare il ricavo/costo.

Presentiamo una schematizzazione sull'argomento:



Strumenti di pagamento	Data di rilevazione	Note
Assegni bancari e assegni circolari	Data di consegna del titolo	<p>Esempio 1: Compenso incassato tramite assegno bancario in data 29 dicembre; in data 3 gennaio viene depositato sul c/c bancario. Il compenso si intende incassato in data 29 dicembre in quanto non rileva la data in cui l'assegno viene depositato sul c/c.</p> <p>Esempio 2: Assegno bancario datato 29 dicembre e spedito tramite posta ordinaria; ricezione dell'assegno in data 3 gennaio e depositato sul c/c bancario in giornata. La data rilevante ai fini della percezione del compenso è il giorno di ricezione dell'assegno: 3 gennaio. In tale situazione il problema è dimostrare che l'assegno è stato ricevuto il 3 gennaio e non nella data di emissione.</p> <p>Operativamente: generalmente si fa riferimento alla data dell'assegno. Non registrare l'incasso con le date presenti sull'estratto conto bancario (data o valuta).</p>
Bonifico bancario RI.BA.	<p>Incasso: data in cui si riceve l'accredito sul c/c (data "disponibile" ossia giorno in cui la somma può essere effettivamente utilizzata)</p> <p>Pagamento: data in cui viene addebitato il c/c</p>	<p>Si precisa che la valuta non rappresenta la data in cui la somma è effettivamente disponibile. Per conoscere la "data di disponibilità" della somma incassata occorre far riferimento all'informativa bancaria relativa al conto corrente. Generalmente i giorni di disponibilità sono maggiori rispetto ai giorni di valuta. Con riferimento alle RI.BA insolute che la banca prima accredita sul c/c e successivamente le storna, non devono essere registrate, in quanto mai pagate.</p> <p>Importante: in caso di accredito immediato della RI.BA (conto anticipo) non è rilevante la data dell'accredito anticipato, in quanto si tratta di un'operazione di finanziamento e non di incasso.</p>
Carta di credito	<p>Incasso: data in cui si riceve l'accredito sul c/c</p> <p>Pagamento: data in cui viene utilizzata la carta di credito</p>	



Scomputo ritenuta d'acconto

Per quanto sopra esposto, potrebbe succedere che il momento di percezione del compenso non coincida con il momento del pagamento.



Esempio

Pagamento parcella tramite bonifico in data 29 dicembre 2010 e disponibilità sul c/c del professionista in data 2 gennaio 2011.

L'impresa verserà la ritenuta in data 16 gennaio 2011 con riferimento mese di dicembre 2010. Tale ritenuta verrà inclusa nel modello 770/2011 (riferimento 2010).

Il professionista dichiarerà il compenso nell'anno 2011 e dovrà scomputare la ritenuta (certificata dal committente con riferimento all'anno 2010) nell'anno 2011, ossia nello stesso anno in cui è stato dichiarato il compenso.

Ovviamente, in caso di controllo, incrociando i dati fra modello 770 e scomputo delle ritenute subite da parte del professionista, non vi sarà coincidenza.

3) RIADDEBITO SPESE AI COLLEGHI

E' sempre più frequente la situazione in cui più professionisti, anche con competenze differenti, svolgano l'attività autonomamente ma nei medesimi locali. I contratti sono generalmente intestati ad un solo professionista che provvede, successivamente, al riaddebito delle spese sostenute ai colleghi.

Il riaddebito può essere forfetario (senza riportare in modo specifico le spese) o analitico (con indicazione dei singoli costi).

Le registrazioni contabili, utilizzando il PDC TeamSystem, devono essere eseguite tenendo conto:

	Professionista che ha emesso la fattura di riaddebito	Professionista che ha ricevuto la fattura
Fattura con riaddebito analitico	Tutti i costi riaddebitati verranno portati a rettifica dei relativi costi sostenuti.	La fattura verrà registrata classificando i costi in base alla loro natura (fitto, energia elettrica, ecc)
Fattura con riaddebito a forfait	<ul style="list-style-type: none"> - Tutti i costi sostenuti per la "struttura" verranno registrati nel conto 68.10.035 - quota spese utilizzo strutture di terzi – e non nei conti relative alle spese sostenute. - Il riaddebitato tramite emissione di fattura verrà registrato nel conto 68.10.035 - quota spese utilizzo strutture di terzi (si rettifica direttamente il conto che accoglie i costi sostenuti) - In ogni caso si consiglia indicare analiticamente i costi relativi all'affitto 	<p>La fattura di riaddebito verrà registrata utilizzando il conto "68.10.035 - quota spese utilizzo strutture di terzi.</p> <p>I costi relativi all'affitto e agli oneri condominiali verranno registrati nei corrispondenti conti.</p>



	e agli oneri condominiali, in quanto non rilevano ai fini degli studi di settore	
--	----------------------------------------------------------------------------------	--



Importante

Il riaddebito delle spese **non può mai** costituire componente positivo di reddito (qualsiasi sia la forma di riaddebito).

Incasso della fattura di riaddebito in anno differente rispetto al sostenimento delle spese

Se ricorre tale situazione occorre tener conto di quanto segue:

Professionista che ha emesso la fattura di riaddebito	Professionista che ha ricevuto la fattura
La quota di spesa da riaddebitare ai colleghi dovrà essere stornata dai costi sostenuti, anche se non ancora incassata (trattasi di costi non inerenti). Ovviamente l'incasso della fattura di riaddebito non assume alcuna rilevanza ai fini reddituali (eccezione al principio di cassa)	La quota spesa riaddebitata è rilevante nell'anno in cui viene pagata la fattura (principio di cassa)



Esempio

Dottore commercialista e consulente del lavoro che svolgono l'attività in un'unica unità locale (in locazione); tutti i contratti sono intestati ad un solo professionista che emette fattura annuale di riaddebito al 50%, con indicazione analitica delle spese.

(fattura di riaddebito con indicazione analitica delle spese)

Fatt. n.	
Per riaddebito:	
- Quota affitto	€ 3.000,00
- Quota spese telefoniche	€ 1.500,00
- Quota spese energia elettrica	€ 500,00

totale	€ 5.000,00
IVA 20%	€ 1.000,00

Netto da pagare	€ 6.000,00

a) Il professionista che ha emesso la fattura effettuerà la seguente registrazione (a prescindere dall'effettivo incasso):

Conti	Descrizione	Dare	Avere
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA		500,00
70/05/010	FITTI PASSIVI		3.000,00
68/05/320	SPESE TELEFONICHE		1.500,00



48/05/045	IVA SU VENDITE		1.000,00
14/00/00	CREDITO VERSO CLIENTI	6.000,00	

b) Il professionista che riceve la fattura effettuerà le seguenti registrazioni:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
26/25/005	SPESE NON PAGATE - PROFESSIONISTI	5.000,00	
18/20/005	IVA SU ACQUISTI	1.000,00	
40/00/00	DEBITI V/FORNITORI		6.000,00

Al pagamento della fattura

Conti	Descrizione	Dare	Avere
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	500,00	
70/05/010	FITTI PASSIVI	3.000,00	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.500,00	
26/25/005	SPESE NON PAGATE - PROFESSIONISTI		5.000,00

4) SPESE ALBERGHIERE SOSTENUTE DAL CLIENTE (DEDUCIBILI AL 100%)

Di seguito si presentano le scritture contabili, utilizzando i conti del PDC TeamSystem, relative alle spese alberghiere **sostenute dal committente** e addebitate dal professionista in fattura.



Importante

Si rammenta che l'Agenzia delle Entrate con circolare del 18.6.2008 n. 47 ha affermato che **non sono interamente deducibili (quindi deducibile con il limite del 2% dei compensi)** le spese di vitto ed alloggio che il **professionista sostiene direttamente** e che poi si fa rimborsare dal committente indicandole in fattura.

L'Agenzia delle Entrate, con circolare del 4.8.2006 n. 28/E, ha fornito le seguenti indicazioni operative per spendere al 100% le predette spese alberghiere:

Committente

Il committente riceverà da colui che presta il servizio alberghiero o di ristorazione, il documento fiscale a lui intestato con **l'esplicito riferimento** al professionista che ha usufruito del servizio.

Il committente comunicherà al professionista l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta e invierà allo stesso copia della relativa documentazione fiscale.

Professionista

Il professionista emetterà la parcella comprensiva dei compensi e delle spese di vitto e alloggio (quindi da assoggettare a IVA e contributo previdenziale) e considererà il costo integralmente deducibile.



Importante

Con riferimento al **soggetto che detrae l'IVA** relativa alle spese alberghiere, l'Agenzia delle Entrate con circolare del 5.9.2008 n. 53 e circolare del 3.3.2009 n. 6, ha precisato che la fattura deve essere intestata anche al professionista per consentirgli di detrarre l'IVA.



Esempio

Fattura dell'hotel

HOTEL		Società ALFA SRL	
		Soggetto che alloggia Professionista Dott.	
Fatt. n.			
Soggiorno	€	500,00	
IVA 10%	€	50,00	

Netto da pagare	€	550,00	
Importo pagato da Società ALFA SRL			

Scrittura contabile del cliente (impresa)

Conti	Descrizione	Dare	Avere
18/40/035	FORNITORE C.TO SPESE ANTICIPATE	550,00	
40/00/000	DEBITI VERSO FORNITORI (HOTEL)		550,00

Conti	Descrizione	Dare	Avere
40/00/000	DEBITI VERSO FORNITORI (HOTEL)	550,00	
24/05/001	BANCA C/C		550,00

Fattura del professionista

Fatt. n.	
- Consulenza	€ 3.000,00
- Rimborso spese alberghiere	€ 500,00

Totale	€ 3.500,00
Contributo integrativo 4%	€ 140,00
IVA 20%	€ 728,00

Totale	€ 4.368,00
- ritenuta 20%	€ 700,00

Netto	€ 3.668,00
L'importo da corrispondere è di € 3.118,00 (al netto delle spese alberghiere da Voi sostenute: € 550,00)	



Scrittura contabile del professionista:

- registrazione della fattura emessa

Conti	Descrizione	Dare	Avere
14/00/000	CREDITO VERSO CLIENTI	4.368,00	
54/20/005	COMPENSI NON RISCOSSI - PROFESSIONISTI		3.500,00
52/05/150	DEBITI V/CASSA NAZIONALE PREVIDENZA		140,00
48/05/045	IVA SU VENDITE		728,00

- registrazione della spesa alberghiera

Conti	Descrizione	Dare	Avere
26/25/005	SPESE NON PAGATE - PROFESSIONISTI	500,00	
18/20/005	IVA SU ACQUISTI	50,00	
40/00/000	DEBITI VERSO FORNITORI		550,00

- all'incasso della fattura

- 1) occorre prima annotare il "pagamento" della spesa alberghiera per stornare il costo dai "sospesi".

Poiché il pagamento avviene mediante compensazione con il credito verso clienti, la procedura MULTI richiede l'utilizzo di un conto "transitorio" quale "debiti diversi"; la procedura non consente lo storno direttamente al credito verso clienti.

Conti	Descrizione	Dare	Avere
52/05/290	DEBITI DIVERSI		550,00
40/00/000	DEBITI VERSO FORNITORI	550,00	

Conti	Descrizione	Dare	Avere
68/05/344	PASTI E SOGGIORNI (anticipate dal committente)	500,00	
26/25/005	SPESE NON PAGATE - PROFESSIONISTI		500,00

- 2) si registra l'incasso della fattura in due momenti

- compensazione del credito con l'anticipo delle spese alberghiere (si chiude il conto debiti diversi)

Conti	Descrizione	Dare	Avere
14/00/000	CREDITI VERSO CLIENTI		654,96
52/05/290	DEBITI DIVERSI	550,00	
18/20/050	ERARIO C/TO RITENUTE SUBITE	104,96	
54/25/005	COMPENSI NON RISCOSSI - PROFESSIONISTI	524,81	
58/15/005	COMPENSI PROFESS. PERCEPITI CON R/A		524,81

- incasso

Conti	Descrizione	Dare	Avere
14/00/000	CREDITI VERSO CLIENTI		3.713,04
18/20/050	ERARIO C/TO RITENUTE SUBITE	595,04	
24/05/001	BANCA C/C	3.118,00	
54/25/005	COMPENSI NON RISCOSSI - PROFESSIONISTI	2.975,19	
58/15/005	COMPENSI PROFESS. PERCEPITI CON R/A		2.975,19

Scrittura contabile del cliente

Conti	Descrizione	Dare	Avere
68/05/261	COMPENSI PROFESSIONALI ATTINENTI L'ATTIVITA'	3.640,00	
18/20/005	IVA SU ACQUISTI	728,00	
40/00/000	DEBITI VERSO FORNITORI		4.368,00
40/00/000	DEBITI VERSO FORNITORI	4.368,00	
18/40/035	FORNITORE C.TO SPESE ANTICIPATE		550,00
24/05/001	BANCA C/C		3.118,00
48/05/085	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO		700,00

**6****Focus**

COMUNICAZIONE OPERAZIONI CON PAESI BLACK-LIST: CHIARIMENTI

Rif.: Circ. Ag. Entrate del 28.01.2011 n. 2/E; art. 1, D.L. n. 40 del 25.03.2010; art. 1, D.M. 30.03.2010

VARIE

Anche questa volta l'Agenzia delle Entrate interviene al fotofinish (qualche giorno prima della scadenza di fine gennaio) per fornire ulteriori chiarimenti in merito al nuovo obbligo di comunicazione delle operazioni intercorse tra soggetti passivi IVA e soggetti residenti o domiciliati in paesi a fiscalità privilegiata, emanando la Circolare n. 2/E del 28 gennaio 2011.

L'argomento è già stato oggetto di primi chiarimenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria (Circ. Ag. Entrate n. 53/E del 21.10.2010 e n. 54/E del 28.10.2010) ed è stato già sviluppato in Focus precedenti, ai quali si rimanda per un quadro completo dell'argomento.

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Importazioni

Premesso che la **bolletta doganale** ha natura ai fini IVA di **documento equipollente alla fattura**, le **importazioni** devono essere segnalate (righe A19 e seguenti) in base ai **dati** indicati nelle **bollette doganali**.

Qualora la **registrazione in contabilità** dell'operazione di importazione è **antecedente** all'annotazione nei registri IVA della bolletta doganale, vi è l'obbligo di segnalazione dei dati indicati in contabilità generale, salva la **successiva integrazione** dei dati eventualmente mancanti nel momento in cui riceve la bolletta doganale; in tal caso non si rendono applicabili le **sanzioni**.

Le integrazioni saranno inserite nei righe **da A28 a A29** (previsti per le Note di Variazione).

Spese di trasferta dei dipendenti

Sono **escluse** dall'obbligo di comunicazione le **prestazioni di servizi** (ad es. prestazioni di **trasporto**, prestazioni **alberghiere**, ecc.) di cui **fruisce il dipendente** in occasione di **trasferte in Paesi Black List** in tutti i casi in cui dette spese (normalmente di importo esiguo) siano **correttamente classificate** nel **costo del personale** secondo i principi contabili adottati dall'impresa.

Cessioni gratuite

In generale, essendo le **cessioni gratuite** di beni **operazioni soggette ad IVA** (ex art. 2, co. 2, DPR 633/72), le stesse devono essere **comunicate**, ovviamente nel caso in cui la controparte sia un operatore economico situato in un Paese Black List.

Tuttavia, sono **escluse** dall'obbligo di comunicazione in quanto **cessioni non soggette ad IVA** le cessioni gratuite:

- di **beni** la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa (**non oggetto dell'attività**) di **costo unitario non superiore a euro 25,82**;
- di **beni** per i quali in fase di acquisto **non è stata detratta l'IVA** in quanto **oggettivamente indetraibile** ex art. 19-bis1, DPR 633/72 (spese per autovetture, alimenti e bevande, spese di rappresentanza, ecc.);
- le **cessioni di campioni gratuiti** di **modico valore** appositamente contrassegnati ex art. 2, co. 3, lett. d), DPR 633/72 (**non sono considerate cessioni di beni**).

**Acquisti da operatore economico no Black List con rappresentante fiscale in Black List**

Sono **escluse** dalla **comunicazione** in esame le prestazioni di servizi e le cessioni di beni realizzate **presso il rappresentante fiscale**, nominato **in un paese Black List**, qualora l'**operatore economico** "rappresentato", che costituisce la controparte dell'operazione, **non sia localizzato in un paese Black List**.

Quindi assume rilievo la **localizzazione** della **controparte effettiva** (no Black List -> no comunicazione), piuttosto che quella del rappresentante fiscale essendo quest'ultimo solo un mandatario del soggetto estero rappresentato.

Commissioni bancarie – banca in paese Black List

L'addebito di **commissioni bancarie** da parte di un istituto di credito localizzato in un Paese *Black List* concretizza un'**operazione esente** a ex art. 10, co. 1, DPR 633/72; il soggetto passivo IVA dovrà provvedere all'autofatturazione (acquisto da non residente), indicando in fattura gli estremi per l'esenzione.

Trattandosi di un'operazione con un operatore economico stabilito in un paese Black List l'operazione **deve essere comunicata**.

Operazioni dei Tour Operator

Le operazioni realizzate dai **tour operator** con operatori economici stabiliti in Paesi Black List devono essere **indicate** nel modello di comunicazione.

Premesso ciò, e precisato che tali operazioni andrebbero incluse tra le "Operazioni imponibili", visto che le relative fatture non evidenziano separatamente l'imposta (e conseguentemente vista l'impossibilità di indicare l'importo complessivo della relativa imposta), le operazioni devono essere indicate tra le operazioni "**non soggette ad IVA**".

Carte carburanti

Premesso che la disciplina della **scheda carburante** (ex DPR n. 444/97) si applica solo agli acquisti di carburante effettuati nel territorio dello Stato, e non anche agli acquisti effettuati al di fuori del territorio nazionale, le operazioni di **acquisto di carburante e lubrificanti per autotrazione** effettuate da soggetti IVA presso **distributori** stabiliti in paesi Black List, non sono soggette all'obbligo di comunicazione.

Infatti, trattandosi di **operazioni fuori campo IVA**, sarebbero oggetto di comunicazione solo se fossero prestazioni di servizi territorialmente non rilevanti IVA nello Stato ex art. 3, D.M. 5.08.2010.

Vendite senza fattura (scontrino o ricevuta fiscale)

I **commercianti al dettaglio** (e soggetti equiparati) che effettuano operazioni **senza** l'emissione della **fattura** ma con la semplice emissione di scontrini o ricevute fiscali, sono **esonerati** dall'obbligo di **comunicazione** in oggetto in quanto da tali documenti (scontrini / ricevute) non è possibile desumere tutti gli elementi informativi da indicare nella comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di un operatore economico di un Paese Black List.

La suddetta **esclusione** è **limitata** alle sole ipotesi in cui i commercianti al dettaglio **non devono emettere fattura**.

Operazioni "estero su estero"

Le **cessioni di beni** effettuate **direttamente all'estero** (fuori campo IVA art. 7-bis, DPR 633/72) e gli **acquisti di beni all'estero** senza successiva importazione (in quanto ivi mantenuti o consumati, come acquisti di carburanti o simili) sono **esonerati dalla comunicazione** in oggetto, in quanto *in primis* trattasi di **operazioni non soggette all'imposta** (di regola le operazioni non soggette sono escluse dall'obbligo di comunicazione) e, in via residuale, non rientrano neppure nell'**eccezione**



disposta dall'art. 3, co. 1, DM 5.08.2010 in quanto tale disposizione attrae nell'obbligo di comunicazione solo le **prestazioni di servizi non rilevanti nel territorio dello Stato** e non anche le cessioni di beni.

L'**esclusione** dall'obbligo di **comunicazione** rimane confermata anche nell'ipotesi in cui le suddette operazioni di **acquisto / cessione di beni** siano effettuate dalla **stabile organizzazione del soggetto residente** nei confronti di un operatore economico in paese Black List.

Operazioni straordinarie

Nel caso in cui **nel corso dell'anno** il **soggetto obbligato** alla comunicazione **si estingua** a seguito di un'**operazione straordinaria**, il **soggetto risultante** è tenuto a **presentare il modello di comunicazione** per il quale il **termine** di presentazione **non risulti ancora scaduto** nel momento in cui l'operazione straordinaria ha effetto, anche se relativo ad operazioni effettuate anteriormente dal soggetto estinto. Nel caso in cui relativamente ad un periodo di riferimento debbano essere **comunicate operazioni** in parte **effettuate** dal **soggetto estinto** ed in parte effettuate dal **nuovo soggetto** risultante dall'operazione straordinaria, quest'ultimo potrà presentare un'**unica comunicazione riepilogativa**.

MOMENTO RILEVANTE AI FINI DELLA COMUNICAZIONE

Acquisti di servizi in Reverse-Charge

L'**acquisto** di **servizi** per il quale si applica il meccanismo del **reverse-charge**, qualora l'**operazione sia registrata** nelle scritture contabili obbligatorie **prima** dell'assolvimento dell'imposta mediante detto meccanismo, deve essere segnalato tenendo conto della **data di annotazione** dell'operazione nei **registri di contabilità generale**.

Note di variazione su operazioni ante luglio 2010

Sono **escluse** dall'obbligo di **comunicazione** le note di variazione **registrate dopo il 1° luglio 2010** ma relative ad **operazioni** poste in essere **prima di tale data** in quanto tali operazioni non hanno formato oggetto di comunicazione.

Fatture in acconto

Nel caso in cui, in relazione ad una fornitura di beni destinati all'estero, venga corrisposto un **acconto** sul prezzo, il contribuente dovrà emettere apposita fattura ed il momento rilevante, ai fini dell'obbligo di comunicazione, coincide con la **data di registrazione (nei registri IVA ovvero nelle scritture contabili)** delle **fatture relative agli acconti** ricevuti. In tal caso, l'importo dell'operazione da indicare nel modello di comunicazione corrisponde all'ammontare dell'acconto fatturato.

PERIODICITA'

Opzione periodicità mensile

L'opzione per la **periodicità mensile**, da parte di un **contribuente** normalmente **trimestrale**, **vincola** quest'ultimo almeno **fino al termine dell'anno solare** nel corso del quale ha esercitato la scelta stessa e, comunque, **fino** a successiva **revoca** da esercitarsi **barrando** nel modello relativo alla **I^ comunicazione utile** l'apposita **casella** denominata "**Variazione di periodicità**".



RAVVEDIMENTO OPEROSO

Comunicazione Integrativa – Ravvedimento Operoso

Il contribuente può **rettificare** o **integrare** la Comunicazione qualora si renda conto di aver commesso errori o omissioni dopo la presentazione della stessa e **scaduti i termini ordinari di presentazione**:

- **entro l'ultimo giorno del mese successivo** alla scadenza originaria del termine di presentazione, inviando una nuova comunicazione completa di tutte le sue parti, su un modello conforme a quello approvato, **senza** corresponsione di alcuna **sanzione**; in tale ipotesi è necessario **barrare**, sul frontespizio del modello, la **casella "Comunicazione integrativa"**;
- **oltre il mese successivo** tornano applicabili le regole generali in tema di **sanzioni**, nonché l'istituto del **ravvedimento operoso** ex art. 13, co. 1, lett. b), D.Lgs. 472/1997; in particolare:
 - **(sanzioni) - l'omessa presentazione** della comunicazione o la trasmissione della stessa con **dati incompleti od inesatti** è punita con la **sanzione amministrativa da 516 a 4.130 euro** (sanzione ex art. 11, co. 1, lett. a), D.Lgs. 471/1997 elevata al doppio);
 - **(ravvedimento)** se la violazione **non** è stata già **constatata** e comunque **non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche**, il contribuente **può sanare l'omissione / errore**:
 - **inviando la comunicazione**, se precedentemente omessa,
 - **reinviandola** correttamente, per correggere dati incompleti o inesatti.

In entrambe le ipotesi **non** dovrà essere **barrata** la casella **"Comunicazione integrativa"** e inoltre, affinché il ravvedimento si perfezioni, dovrà **versare la sanzione** di cui sopra in misura ridotta ad **1/8 del minimo** ex art. 13, co. 1, D.Lgs. 472/1997, pari a **euro 64,50** (1/8 di 516 euro).

Il **ravvedimento** si dovrà **perfezionare** (presentazione della comunicazione + pagamento sanzione ridotta) **entro** il termine di **un anno dalla omissione o dall'errore**.

CODICE FISCALE – CODICE IDENTIFICATIVO

Ribadito che è **obbligatorio** indicare il **numero di codice fiscale** attribuito al soggetto estero, **qualora manchi** un codice fiscale estero, è possibile indicare, nell'apposito campo un **altro dato simile** (quale ad esempio il numero di iscrizione alla camera di commercio), sempreché il medesimo renda **immediata ed univoca l'identificazione** dell'operatore economico di un paese *Paese Black List*.

Nel caso in cui il **soggetto passivo italiano** si trovi **nell'impossibilità** di ottenere **qualunque codice identificativo** dei soggetti *Black List* con cui ha intrattenuto rapporti commerciali, la **valutazione** circa la **non applicazione della sanzione** (esimente per errore scusabile), è **rimessa** comunque agli **organi accertatori**.



IVA

A decorrere **dal 2010** il legislatore (art. 21, DL 78/2010) ha posto a carico degli operatori economici (soggetti passivi IVA) un **nuovo obbligo comunicativo** avente ad oggetto le **operazioni** effettuate ritenute “**rilevanti**” ai fini IVA.

L'intento del legislatore è chiaramente indirizzato nell'acquisire informazioni volte a **individuare fenomeni di evasione fiscale**, specie in quelle situazioni in cui si evidenzia una sproporzione tra la capacità di spesa dei singoli contribuenti e i redditi dichiarati. E' evidente che rappresenta il “braccio armato” del nuovo **redditometro / spesometro**.

Il provvedimento normativo è particolarmente stringato disponendo solo che:

- la **comunicazione** dovrà essere effettuata **esclusivamente** in **via telematica**;
- le **operazioni** da comunicare saranno quelle di **importo non inferiore a 3.000 euro**;
- per l'**omissione** della comunicazione, o per la trasmissione con **dati incompleti o non veritieri**, si applica la **sanzione da 258 a 2.065 euro** ex art. 11, D.Lgs. n. 471/1997;
- rimandando ad uno specifico **provvedimento** del **Direttore dell'Agenzia delle Entrate** la fissazione delle **modalità e dei termini** della comunicazione in oggetto.

Tale Provvedimento è stato emanato in data 22 dicembre 2010.

Di seguito, in sintesi, si riporta il contenuto del Provvedimento.

Soggetti obbligati

Sono obbligati alla comunicazione in oggetto tutti i **soggetti passivi** ai fini **IVA** i quali effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta, e quindi:

- imprenditori individuali;
- professionisti;
- società di persone (snc, sas);
- società di capitali (srl, spa, sapa, soc.cooperative);
- enti commerciali (consorzi, ecc.)
- enti non commerciali, se muniti di partita IVA (Enti Locali, Associazioni e Fondazioni con attività commerciale, ecc.)

Operazioni straordinarie

Nei casi di **operazioni straordinarie** (o altre trasformazioni sostanziali soggettive) avvenute durante il periodo cui si riferisce la comunicazione, è necessario distinguere le seguenti ipotesi:

- il **soggetto si è estinto** per effetto dell'operazione straordinaria: il soggetto **subentrante** deve **trasmettere la comunicazione** contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto;
- il soggetto **non si è estinto** per effetto dell'operazione straordinaria, la comunicazione deve essere presentata dallo stesso.

**Oggetto della comunicazione**

La comunicazione deve essere effettuata per tutte le **operazioni** rilevanti ai fini **IVA**:

- **cessioni di beni**,
- **le prestazioni di servizi**,

rese e ricevute dai soggetti passivi IVA, per le quali i **corrispettivi dovuti**, secondo le condizioni contrattuali, sono di **importo** pari o superiore a **euro 3.000 al netto dell'IVA**.

Operazioni senza fattura

Per le **operazioni rilevanti IVA** per le quali **non** ricorre l'**obbligo** di emissione della **fattura** ad esempio:

- operazioni certificate con lo **scontrino** o la **ricevuta fiscale** (negoziante al dettaglio),
- operazioni senza emissione di fattura per **dispensa dagli adempimenti ex art. 36-bis**, DPR 633/72;

il predetto **limite** è elevato a **euro 3.600 al lordo IVA** applicata.

Contratti collegati

Qualora siano stipulati **più contratti tra loro collegati**, ai fini del calcolo del limite, si considera l'**ammontare complessivo dei corrispettivi** previsti per tutti i predetti contratti.

Contratti d'appalto

Per i **contratti di appalto**, di **fornitura**, di **somministrazione** e gli altri contratti da cui derivano **corrispettivi periodici**, l'operazione è da comunicare qualora i **corrispettivi dovuti** in un **anno solare** siano **complessivamente** di importo **pari o superiore a euro 3.000**.

Anno 2010 (1° anno di applicazione)

Per il periodo d'imposta 2010

- l'importo **limite** è elevato ad **euro 25.000**
- la comunicazione è limitata alle **sole operazioni** soggette **all'obbligo di fatturazione**.

Esclusioni

Sono **escluse** dall'obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:

- **importazioni**;
- **esportazioni** di cui all'art. 8, co. 1, lett. a) e b), DPR 633/72;
- le **operazioni** (cessioni di beni e le prestazioni di servizi) effettuate e ricevute nei confronti di **operatori economici** aventi sede, residenza o domicilio in **paesi Black List** (operazioni già soggette all'obbligo di comunicazione ex art. 1, D.L. n. 40/2010, art. 1, D.M. 30.03.2010);
- operazioni che hanno costituito oggetto di **comunicazione all'Anagrafe tributaria** (ex art. 7, DPR 605/73), ad esempio quelle degli **intermediari finanziari** e quelle degli **amministratori di condomini**.



In fase di **prima applicazione** sono altresì **escluse** le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali **non** ricorre **l'obbligo di emissione della fattura**, effettuate **fino al 30 aprile 2011**.

Chiarimenti Telefisco 2011

Sono **escluse** le seguenti tipologie di operazioni in quanto già oggetto di comunicazione **all'Anagrafe Tributaria**:

- **compravendite immobiliari**;
- forniture di energia elettrica, acqua, luce, gas, telefonia mobile e fissa (**utenze**);
- **interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali** corrisposti da persone fisiche (banche, assicurazioni, enti previdenziali);
- operazioni **credizie-finanziarie** (banche, intermediari finanziari, ecc.);
- acquisti di **navi**, unità da diporto (uffici marittimi – uffici motorizzazione);
- **aereomobili** (registro aeronautico nazionale).

Sono **soggette all'obbligo di comunicazione**:

- le **operazioni intracomunitarie**, beni e servizi, inclusi negli Elenchi Intrastat: pur costituendo già oggetto di comunicazione, la nuova comunicazione dovrà essere effettuata per singola operazione e non raggruppata per natura merceologica;
- il **noleggio** e la **compravendita** degli **autoveicoli**.

Contenuto della comunicazione

Nella comunicazione vanno indicati, per ciascuna cessione o prestazione:

- a) l'**anno** di riferimento;
- b) la **partita IVA** o, in mancanza, il **codice fiscale** del cedente, prestatore, cessionario o committente;
- c) per i **soggetti non residenti** nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale:
 - per le **persone fisiche**, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale;
 - per i **soggetti diversi** dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale
- d) i **corrispettivi** dovuti secondo le condizioni contrattuali, e l'importo dell'**IVA applicata** o la **specificazione** che trattasi di operazioni "**non imponibili**" o "**esenti**".

Per le operazioni rilevanti IVA per le quali **non** ricorre **l'obbligo** della **fattura**, i corrispettivi comprensivi dell'IVA.

Per le **operazioni non soggette** all'obbligo di **fatturazione**, il committente o il commissionario è tenuto a fornire i propri **dati identificativi**.

**Termine di invio**

La comunicazione in oggetto deve essere **effettuata entro il 30 aprile dell'anno successivo** a quello di riferimento.

Ai fini dell'**individuazione** degli **elementi informativi** da trasmettere il soggetto obbligato farà riferimento:

- al momento della **registrazione** delle **fatture** o dei **corrispettivi** (ex artt. 23, 24 e 25, DPR 633/72)
- o, in mancanza, al momento di **effettuazione** dell'operazione ex art. 6, DPR 633/72.

Anno 2010

Per il **periodo d'imposta 2010** la comunicazione può essere effettuata **fino al 31 ottobre 2011**.

Comunicazione sostitutiva

E' consentita la trasmissione di una **comunicazione in sostituzione** di un'altra precedentemente inviata, purché:

- si riferisca al **medesimo periodo temporale**,
- la sostituzione avvenga, previo **annullamento** della precedente comunicazione, **non oltre 30 giorni** dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati.

Modalità di trasmissione

La comunicazione dovrà avvenire in **conformità delle specifiche tecniche** indicate nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22.12.2010.

La comunicazione dovrà essere effettuata **esclusivamente in via telematica**:

- utilizzando il servizio telematico **Entratel** o Internet (**Fisconline**);
- avvalendosi di un **intermediario abilitato**.

Ricevute

L'Agenzia delle Entrate, a comprova dell'avvenuta trasmissione e ricezione della comunicazione, rilascerà apposita **ricevuta**, contenuta in un file.

Salvo cause di forza maggiore, le **ricevute** sono **rese disponibili** per via telematica **entro i 5 giorni lavorativi successivi** a quello del corretto invio del file all'Agenzia delle entrate.



IVA

La dichiarazione IVA per l'anno 2010 (IVA 2011) non presenta delle novità “epocali”, ma accoglie le varie novità che si sono succedute nel corso del 2010.

In particolare, la novità più consistente riguarda la nuova territorialità delle prestazioni di servizi.

Vediamo i principali riflessi attraverso una serie di esemplificazioni pratiche.

Inoltre, saranno affrontati altri aspetti particolari che si possono verificare in corso di compilazione della dichiarazione.

Prestazioni di servizi – nuova territorialità.

Nuovo principio della territorialità delle prestazioni di servizi

A seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 11.02.2010 n. 18, in attuazione delle **tre direttive comunitarie** in materia di IVA (n. **2008/8/CE** del 12.02.2008 relativa alla territorialità delle prestazioni di servizi, n. **2008/9/CE** del 12.02.2008 relativa al rimborso IVA ai soggetti passivi stabiliti in un altro Stato UE, n. **2008/117/CE** del 16.02.2008 relativa al contrasto delle frodi fiscali relative alle operazioni intra-UE), **a partire dal 1° gennaio 2010 è mutato il principio generale** per l'individuazione del requisito della territorialità per le prestazioni di servizio **cd generiche**, vale a dire quelle per cui non è prevista alcuna deroga (nuovo art. 7 ter): dal principio secondo cui il discrimine della territorialità era costituito dal luogo in cui le stesse erano rese, ora, con la modifica intervenuta, **si passa al principio del “luogo in cui avviene il consumo effettivo”, vale a dire quello del committente.**

In verità, è bene far presente che a tale principio è stata posta una prima importante deroga, essendo necessario distinguere a seconda che le prestazioni siano rese nei confronti di:

- 1. privati consumatori**
- 2. soggetti passivi**

- nel primo caso, viene mantenuto il “vecchio” principio secondo cui **il luogo dell'imposizione è quello in cui il prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica** (o stabile organizzazione) se la prestazione viene fornita dalla stessa.
- nel secondo caso prende attuazione la nuova regola secondo cui **il luogo di imposizione diviene, di norma, quello in cui avviene il consumo effettivo.**

A questa prima importante novità ne segue un'altra di pari importanza: per **“soggetto passivo”** deve intendersi anche colui cui sono ascrivibili attività non rilevanti ai fini IVA, semplicemente in quanto titolare di partita IVA ovvero identificato ai fini IVA.

Pertanto, secondo la nuova definizione di soggetto passivo, sono tali tutti gli enti non commerciali (art. 4, comma 4 del DPR 633/1972) se titolari di Partita IVA (per l'attività commerciale) e tutti coloro che



svolgono esclusivamente attività istituzionali, identificati però ai fini IVA in quanto hanno effettuato acquisti INTRA oltre la soglia di 10.000,00 euro (art. 38, DL 331/1993).

Sono altresì considerati soggetti passivi gli stessi enti che, anche al di sotto di tale soglia, hanno optato per l'applicazione dell'imposta in Italia sugli acquisti intracomunitari e che, a tale motivo, dispongono di un numero di partita IVA (articolo 38, comma 6, del D.L. citato).

Inversione contabile

Il secondo comma dell'art. 17 del DPR 633/1972, come modificato dal D. Lgs. 11.02.2010 n. 18, prevede che il **meccanismo del cd reverse charge** (autofattura o integrazione della fattura ricevuta dal contribuente estero) sia obbligatorio per tutte le prestazioni di servizi e cessioni di beni rese da un soggetto non residente.

Come già illustrato tale nuova disciplina si rende operativa a partire dal 1° gennaio 2010.

Poiché l'estensione dell'obbligo di inversione contabile a tutti i servizi e cessioni di beni è stata una scelta nazionale, in quanto la normativa comunitaria lo prevede espressamente solamente per i cd servizi generici, l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/ del 18 marzo 2010 è intervenuta per disciplinare le cessioni e le prestazioni eseguite da un non residente ad un residente nell'arco temporale 1° gennaio - 19 febbraio.

Infatti, viene previsto che nel caso in cui tali prestazioni fossero state fatturate con IVA dal rappresentante fiscale e non si fosse seguito il meccanismo dell'inversione contabile, le fatture sono comunque valide, non si deve procedere all'emissione della relativo nota di credito e l'imposta relativa è pienamente detraibile in capo al cessionario ai sensi dell'art. 19 del DPR 633/1972, ovviamente ove ne ricorrano i presupposti.



Esempio

Società Alfa, società di consulenza, registra nel corso del 2010 le seguenti prestazioni di servizi prestate nei confronti di terzi:

- fatture emesse nei confronti di committenti italiani: imponibile euro 357.000 iva 71.400,00
- inoltre, riceve commesse per prestazioni di servizi da parte di una società residente in Francia.


Tali prestazioni ammontano complessivamente ad euro 45.000,00.

Le fatture relative ai 45.000,00 euro sono state emesse non applicando l'imposta ai sensi dell'art. 7 ter del DPR 633/1972, in quanto il committente, soggetto passivo IVA, è residente in un paese comunitario.

Tali operazioni **non** andranno a confluire nel volume d'affari.

La compilazione di IVA 2011 sarà la seguente:



 OPERAZIONI ATTIVE E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI		Mod. N. <input type="text"/>	
QUADRO VE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI		1	2
		IMPONIBILE	IMPOSTA
VE1		,00	,00
VE2		,00	,00
VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)	,00	,00
VE4	art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al D.P.R. 633/72 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	,00
VE5		,00	,00
VE6		,00	,00
VE7		,00	,00
VE8		,00	,00
VE9		,00	,00
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali		,00	,00
VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	,00
VE21		,00	,00
VE22		357.000	71.400
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta			
VE23	TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)	357.000	71.400
VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)		,00
VE25	TOTALE (VE23 ± VE24)		71.400
Sez. 4 - Altre operazioni			
	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		,00
	Esportazioni		
VE30	Cessioni intracomunitarie		,00
	Cessioni verso San Marino		,00
VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento		,00
VE32	Altre operazioni non imponibili		,00
VE33	Operazioni esenti (art. 10)		,00
	Operazioni con applicazione del reverse charge		,00
VE34	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero		,00
	Cessioni di oro e argento puro		,00
	Subappalto nel settore edile		,00
	Cessioni di fabbricati strumentali		,00
VE35	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati		,00
VE36	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi di cui art. 7, decreto legge n. 185/2008		,00
VE37	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2010		,00
VE38	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni		,00
VE39	Prestazioni di servizi rese a committenti comunitari (art. 7-ter)	45.000	,00
Sez. 5 - Volume d'affari	VE40	VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE23 e da VE30 a VE36 meno VE37 e VE38)	357.000

**Esempio**

Società Alfa, società di consulenza, registra nel corso del 2010 i seguenti acquisti e prestazioni ricevute:

- acquisti di beni ammortizzabili per euro 15.000,00 (aliquota IVA 20%) da residenti italiani;
- acquisti di beni da residenti UE per euro 80.000,00 (aliquota IVA 20%);
- prestazioni di servizi da residenti UE per euro 30.000,00 (aliquota 20%);
- prestazioni di servizi dalla Repubblica di San Marino 33.333 (aliquota 20%);

Per le prestazioni relative ai residenti UE e dalla Repubblica di San Marino, **indipendentemente** (relativamente alle prestazioni di servizio cd generiche) **che siano state rese in Italia ovvero all'estero, sono dal 1° gennaio 2010 attratte all'Imposta italiana, attraverso il meccanismo del REVERSE CHARGE.**

La compilazione di IVA 2011 sarà la seguente:



QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA	
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1			,00	2	,00	
	VF2			,00	4	,00	
	VF3		15.000	,00	7	,00	
	VF4		+80.000	,00	7,3	,00	
	VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righe VF17 e VF18) distinti per aliquota d'imposta		+33.333	,00	7,5	,00
	VF6	o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		+30.000	,00	8,3	,00
	VF7			,00	8,5	,00	
	VF8			,00	8,8	,00	
	VF9			,00	10	,00	
	VF10			,00	12,3	,00	
	VF11			158.333	,00	20	31.667
VF12	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond			,00			
VF13	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali			,00			
VF14	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta			,00			
VF15	Acquisti da soggetti minimi legge n. 244/2007			,00			
VF16	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati			,00			
VF17	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta			,00			
VF18	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi di cui art. 7, decreto legge n. 185/2008	1		,00	2		
VF19	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2010		158.333				
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF20	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI				31.667	
	VF21	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00	
	VF22	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF20 colonna 2 ± VF21)				31.667	
	VF23	Acquisti intracomunitari	1	Imponibile	2	Imposta	
				80.000	,00	16.000	,00
	VF23	Importazioni	3	Imponibile	4	Imposta	
				,00	,00	,00	,00
	VF23	Acquisti da San Marino	5	con pagamento IVA	6	senza pagamento IVA	
				,00	,00	,00	,00
	VF24	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF20):					
		1 Beni ammortizzabili	15.000	,00	2 Beni strumentali non ammortizzabili	,00	
		3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	,00	,00	4 Altri acquisti e importazioni	143.333	
			,00	,00		,00	

QUADRO VJ		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA	
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI	VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 - (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)		,00	,00	
	VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, D.L. n. 331/1993)		,00	,00	
	VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2		143.333	,00	28.667
	VJ4	Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)		,00	,00	
	VJ5	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)		,00	,00	
	VJ6	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8		,00	,00	
	VJ7	Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)		,00	,00	
	VJ8	Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)		,00	,00	
	VJ9	Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)		,00	,00	
	VJ10	Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)		,00	,00	
	VJ11	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)		,00	,00	
	VJ12	Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)		,00	,00	
	VJ13	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)		,00	,00	
	VJ14	Acquisti di fabbricati strumentali (art. 10, n. 8 ter, lett. b) e d)		,00	,00	
	VJ15	TOTALE IMPOSTA (somma dei righe da VJ1 a VJ14)				28.667



Esempio

La società Beta srl riceve nel corso del 2010 le seguenti fatture in acquisto:

- imponibile euro 12.000 Iva al 4% euro 480
- imponibile euro 24.500 Iva al 10% euro 2.450
- imponibile euro 98.000 Iva al 20% euro 19.600
- fattura con addebito di sola IVA di euro 540,00

La compilazione di IVA 2011 sarà la seguente:

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA																													
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1			,00	2	,00																													
	VF2		12.000	,00	4	480																													
	VF3			,00	7	,00																													
	VF4	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righe VF17 e VF18) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	7,3	,00																													
Sez. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF5			,00	7,5	,00																													
	VF6			,00	8,3	,00																													
	VF7			,00	8,5	,00																													
	VF8			,00	8,8	,00																													
	VF9		24.500	,00	10	2.450																													
	VF10			,00	12,3	,00																													
	VF11		98.000	,00	20	19.600																													
	VF12	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond		,00																															
	VF13	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali		,00																															
	VF14	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta		,00																															
	VF15	Acquisti da soggetti minimi legge n. 244/2007		,00																															
	VF16	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati		,00																															
	VF17	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta		,00																															
	VF18	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi di cui art. 7, decreto legge n. 185/2008		,00																															
	VF19	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2010		,00																															
Sez. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF20	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	134.500	,00		22.530																													
	VF21	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				+ 540																													
	VF22	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF20 colonna 2 ± VF21)				23.070																													
	VF23	<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:50%">Acquisti intracomunitari</td> <td style="width:10%">1</td> <td style="width:10%">Imponibile</td> <td style="width:10%">2</td> <td style="width:10%">Imposta</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importazioni</td> <td>3</td> <td>Imponibile</td> <td>4</td> <td>Imposta</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Acquisti da San Marino</td> <td>5</td> <td>con pagamento IVA</td> <td>6</td> <td>senza pagamento IVA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Acquisti intracomunitari	1	Imponibile	2	Imposta						Importazioni	3	Imponibile	4	Imposta						Acquisti da San Marino	5	con pagamento IVA	6	senza pagamento IVA								
Acquisti intracomunitari	1	Imponibile	2	Imposta																															
Importazioni	3	Imponibile	4	Imposta																															
Acquisti da San Marino	5	con pagamento IVA	6	senza pagamento IVA																															
	VF24	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF20):																																	
		1 Beni ammortizzabili	2 Beni strumentali non ammortizzabili	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4 Altri acquisti e importazioni																														

Soggetti con prestazioni in esenzione



Esempio

La società Gamma svolge l'attività di agente assicurativo e nel corso dell'anno 2010 ha avuto le seguenti attività

Fatture emesse euro 548.000 in esenzione ai sensi dell'art. 10 p. 2 Dpr 633/1972.

In via del tutto occasionale durante un week end ha affittato una sala della propria struttura per un corso di computer, dietro corrispettivo di euro 1.000,00 + IVA 20%, per il ripristino della sala ha sostenuto spese di pulizia per euro 200,00 + IVA 20%.

La compilazione di IVA 2011 sarà la seguente:



Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1		,00	4		,00	
	VE21	distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26,		,00	10		,00	
	VE22	e relativa imposta		1.000	20		200	
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE23	TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)		,00			,00	
	VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)					,00	
	VE25	TOTALE (VE23 ± VE24)					,00	
Sez. 4 - Altre operazioni	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1				,00	
	Esportazioni		2				,00	
	Cessioni intracomunitarie		3				,00	
	VE30	Cessioni verso San Marino		4				,00
								,00
	VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento					,00	
	VE32	Altre operazioni non imponibili					,00	
	VE33	Operazioni esenti (art. 10)					548.000	
	Operazioni con applicazione del reverse charge		1				,00	
	VE34	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero		2				,00
		Cessioni di oro e argento puro		3				,00
		Subappalto nel settore edile		4				,00
	VE35	Cessioni di fabbricati strumentali		5				,00
								,00
	VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati					,00	
VE37	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi di cui art. 7, decreto legge n. 185/2008	2				,00		
VE38	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2010					,00		
VE39	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni					,00		
VE39	Prestazioni di servizi rese a committenti comunitari (art. 7-ter)					,00		
Sez. 5 - Volume d'affari	VE40	VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE23 e da VE30 a VE36 meno VE37 e VE38)					,00	

Sez. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF20	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI					,00		,00								
	VF21	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)							,00								
	VF22	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF20 colonna 2 ± VF21)							,00								
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione	VF23	Acquisti intracomunitari		1				Imponibile	2				Imposta				
		Importazioni		3				Imponibile	4				Imposta				
		Acquisti da San Marino		5				con pagamento IVA	6				senza pagamento IVA				
		Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF20):															
		VF24		1				2				3			4		
		VF30		METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE													
Sez. 3-A	Operazioni esenti	VF31		Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali		1			200	,00	2			40	,00		
		VF32		Se per l'anno 2010 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella		1					1						
		VF33		Se per l'anno 2010 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36 bis barrare la casella		1					1						
		VF34		Dati per il calcolo della percentuale di detrazione													
				Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)		1				2				3			
				Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili		2				3				4			
				Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies		3				4				5			
				Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)		4				5				6			
		Operazioni non soggette		5				6				7					
		Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1		6				7				8					
		Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)		8				9				10					
		IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12		9				10				11					
		IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis		10				11				12					
		IVA ammessa in detrazione		11				12				13					

Rettifica alla detrazione

**Esempio**

La cooperativa Delta svolge attività esenti ed imponibili, quindi con applicazione del pro-rata di detraibilità IVA.

Tale pro-rata nel corso degli anni è stato il seguente:

- anno 2010 -> 24%
- anno 2009 -> 22%
- anno 2008 -> 20%

per la costruzione della nuova sede nel corso degli anni ha corrisposto fatture per a titolo di SAL i seguenti pagamenti:

- anno 2010 -> euro 180.000 Iva 36.000
- anno 2009 -> euro 550.000 Iva 110.000
- anno 2008 -> euro 350.000 Iva 70.000

nel corso del 2010 la nuova sede è stata ultimata ed è entrata in funzione. Ai sensi dell'art. 19 bis 2 del DPR n. 633/1972 occorre procedere alla detrazione della detrazione IVA operata negli anni precedenti come segue:

anno	importo imponibile	IVA	pro - rata	detrazione	rettifica (*)
2008	180.000,00	36.000,00	20,00%	7.200,00	1.440,00
2009	550.000,00	110.000,00	22,00%	24.200,00	2.200,00
2010	350.000,00	70.000,00	24,00%	16.800,00	-
totali	1.080.000,00	216.000,00		48.200,00	3.640,00

(*) Rettifica

Viene calcolata dall'IVA totale annua moltiplicata per il differenziale tra il pro rata definitivo dell'anno di entrata in funzione del bene ammortizzabile (24%) ed i pro-rata degli anni in cui ci sono stati i SAL.

La compilazione di IVA 2011 sarà la seguente:

**PROSPETTO D
RETTIFICA DELLA DETRAZIONE**

Art. 19 bis - 2	1	Rettifica per variazioni dell'utilizzo di beni non ammortizzabili (comma 1)	
	2	Rettifica per variazione dell'utilizzo di beni ammortizzabili (comma 2)	+ 3.640
	3	Rettifica per mutamenti nel regime fiscale (comma 3)	
	4	Rettifica per variazione del pro-rata (comma 4)	
Art. 19, comma 1	5	Variazione della detrazione relativa ad acquisti effettuati in anni precedenti	
TOTALE	6	Somma algebrica dei righe da 1 a 5 (da riportare al rigo VF56)	

SEZ. 4 IVA ammessa in detrazione	VF56	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)	+ 3.640 ,00
	VF57	IVA ammessa in detrazione	,00



PRINCIPALI SCADENZE MARZO 2011

MARTEDI' 01	IRAP: comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate, da parte delle società di persone e delle imprese individuali in contabilità ordinaria, dell'opzione/revoca per determinare il valore della produzione netta ai fini IRAP con le stesse modalità utilizzate dalle società di capitali.
MERCOLEDI' 02	IMPOSTA DI REGISTRO: versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione la cui annualità decorre dal 1° febbraio 2011.
MERCOLEDI' 16	VERSAMENTO UNITARIO (Modello F24¹): 1) IVA: liquidazione e versamento contribuenti mensili. 2) II.DD.: versamento ritenute IRPEF lavoratori autonomi, dipendenti e assimilati, comprese le relative addizionali regionali e comunali, trattenute nel mese di febbraio. 3) I.N.P.S.: - versamento contributi lavoratori dipendenti , relativi al mese di febbraio; - versamento contributi "gestione separata" ² sui compensi corrisposti nel mese di febbraio per le collaborazioni/associazioni in partecipazione . 4) TASSA VIDIMAZIONE ANNUALE LIBRI CONTABILI e SOCIALI: dovuta dalle società di capitali, di Euro 309,87, elevata a Euro 516,46 per le società con capitale sociale superiore a Euro 516.456,90 (cod.trib.: 7085). 5) DICHIARAZIONE ANNUALE IVA³: versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale IVA. DICHIARAZIONI D'INTENTO ricevute da ESPORTATORI ABITUALI: comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle dichiarazioni ricevute nel mese di febbraio. I.N.A.I.L.: denuncia annuale delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti per chi si avvale dei servizi informatici dell'INAIL.
LUNEDI' 21 ⁴	CONAI: presentazione al Conai della denuncia mensile, riferita al mese precedente, da parte dei produttori o importatori di imballaggi che nell'anno 2010 erano tenuti al versamento di un contributo ambientale complessivo, per singolo materiale, di importo superiore a Euro 31.000.
VENERDI' 25	IVA: invio telematico dei mod. INTRASTAT relativi al mese di febbraio (mensili).
MERCOLEDI' 30	IMPOSTA DI REGISTRO: versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione la cui annualità decorre dal 1° marzo 2011.
GIOVEDI' 31	IVA: invio telematico della Comunicazione operazioni con paesi "black-list" relativa al mese di febbraio (mensili). II.DD.: comunicazione per lavori non ancora ultimati alla data del 31 dicembre 2010 relativi alla detrazione del 55% per risparmio energetico.

¹ Dall'1.1.2007, tutti i soggetti con partita IVA, sono obbligati ad effettuare i versamenti con "F24 telematico". Il mod. F24 deve essere inviato anche nel caso in cui a seguito di compensazione il saldo sia zero.

² Dal 1° gennaio 2011 per i soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione indiretta o diretta (anzianità, invalidità o vecchiaia) l'aliquota è pari al 17%, mentre per i soggetti non iscritti ad altre forme previdenziali la nuova aliquota è pari al 26,72%.

³ I soggetti che presentano la "Dichiarazione Unificata" (Unico2011) possono eseguire il versamento entro il termine di scadenza dei pagamenti relativo a tale dichiarazione applicando gli interessi dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data.

⁴ Termine normale non lavorativo (domenica 20 marzo) prorogato al 1° giorno successivo lavorativo.



GIOVEDÌ
31

I.N.P.S.: presentazione telematica della denuncia (**Modello UNIEMENS**) relativa ai versamenti dei contributi **lavoratori dipendenti** e dei compensi relativi ai **collaboratori** e **lavoratori autonomi occasionali** (reddito annuo + 5.000 Euro) del mese di febbraio.

E.N.A.S.A.R.C.O.: versamento dell'indennità FIRR.

PRIVACY: termine per l'aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) (DLgs n. 196/2003).

COMUNICAZIONE ENTI ASSOCIATIVI: presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate della comunicazione della variazione dei dati rilevanti ai fini fiscali, indicati nella precedente dichiarazione.



UFFICIO OVUNQUE

In ufficio con un click

Ufficio Ovunque è l'innovativa soluzione TeamSystem che, utilizzando un browser Internet e senza necessità di alcuna installazione, consente ai clienti dello Studio un accesso sicuro, semplice ed immediato:

- **ai propri documenti generati dalle procedure gestionali** (situazioni contabili, elaborati fiscali, cedolini, F24, CUD, DM10, pratiche di assunzione, etc.)
- **direttamente agli applicativi** installati presso lo Studio, per compiere attività di compilazione prima nota, di elaborazione della contabilità, di fatturazione, di inserimento delle presenze, etc.
- **ad una serie di utili funzionalità**, quali la bacheca, la rubrica clienti/fornitori, un sistema di messaggistica interna, etc.

Ufficio Ovunque si rivolge agli Studi i cui Clienti desiderino un accesso alle informazioni che risiedono presso lo Studio, o ai clienti di piccole dimensioni che possono iniziare a gestire la propria azienda utilizzando un gestionale installato presso lo Studio, con minore investimento di tempo e denaro.

www.teamsystem.com

TeamSystem
the way ahead for your business